

Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.

al documento di consultazione ARERA 445/2020/R/EEL

**MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EVENTUALE MANCATO INCASSO DELLE
COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA**



Milano, 1 dicembre 2020

Accogliamo positivamente la presente consultazione che costituisce un passo importante dell'articolato confronto avviato dall'ARERA a partire dalla Delibera 109/2017 per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema (di seguito: OGdS) fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto di energia.

Rispetto alle proposte discusse nell'ambito del Tavolo oneri pregressi il documento di consultazione presenta interessanti elementi di novità, che a nostro giudizio, se opportunamente affinati, potrebbero portare a una soluzione regolatoria solida, in grado di contemperare i diversi interessi rappresentati dai clienti finali, da una parte e, dai venditori dall'altra, tenendo sempre presente che l'obiettivo dell'intervento rimane l'ottemperanza alle richiamate sentenze che hanno sancito che non può essere addossato al venditore l'onere per il mancato incasso del credito relativo agli OGdS fatturati ai clienti finali.

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Si condivide la proposta.

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Si.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accordi transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Si considerano correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi. Con riferimento al corrispettivo CMOR corrisposto dal cliente finale sembra necessario chiarire come individuare le quote di OGdS afferenti lo stesso corrispettivo, essendo questo indennizzo calcolato in modo forfettario e non associabile alle fatture e quindi agli oneri ad esse associate.

Per quanto riguarda gli OGdS Rinunciati, si ritiene che debba essere fatta una distinzione tra gli oneri rinunciati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito dei clienti, per i quali i valori soglia previsti nel DCO possono essere accettabili, e gli oneri rinunciati a seguito di cessione di crediti "deteriorati", che dovrebbero essere ammessi al riconoscimento anche nel caso in cui l'ammontare recuperato sia inferiore al 50% del credito per OGdS oggetto dell'accordo. Infatti, l'ammontare recuperato rispetto al valore nominale dei crediti ceduti non è di per sé un criterio che attesti l'efficienza e l'efficacia del venditore nel perseguire la morosità. Al contrario, spesso si sceglie di cedere crediti estremamente deteriorati a valori molto inferiori

rispetto al nominale soltanto dopo aver fatto il possibile per recuperare quanto più possibile degli importi dovuti: in questi casi le operazioni di cessione dei crediti portano mediamente ad un recupero del ■ degli importi ceduti. Quindi, con riferimento alla cessione dei crediti, andrebbe previsto il pieno riconoscimento nei casi in cui l'operatore soddisfi tutti i seguenti criteri:

- abbia un coefficiente di efficienza, di cui al paragrafo 3.29, pari a 1 (ovvero abbia un'efficienza nella gestione degli incassi pari o superiore a quella della generalità degli utenti partecipanti al meccanismo). In questi casi infatti i crediti ceduti saranno sicuramente "deteriorati" in quanto già ampiamente perseguiti dall'operatore;
- abbia operato la cessione dei crediti in modo efficiente (ovvero attraverso procedure competitive per la selezione del cessionario);
- abbia ceduto i crediti solo dopo aver attuato tutte le azioni di recupero credito previste per gli oneri non riscossi (es sospensione TIMOE, cessazione del contratto, ecc).

Ad ulteriore garanzia del fatto che la cessione è avvenuta solo dopo aver attuato tutte le possibili misure di recupero credito, ai fini di una restituzione completa degli oneri rinunciati in caso di cessione dei crediti, si potrebbe inoltre richiedere conferma che i crediti dei clienti con contratto cessato siano stati affidati a società esterne di recupero credito per una lavorazione di almeno 90 giorni.

Si segnala peraltro che se dovesse invece essere confermata l'idea di riconoscere solo parzialmente gli oneri ceduti, sarebbero ingiustamente penalizzati gli operatori che hanno operato le cessioni di crediti deteriorati, ed inoltre gli operatori sarebbero incentivati per il futuro a non effettuare più cessioni del credito nel caso di crediti deteriorati, potendo così ottenere il pieno ristoro attraverso la componente degli oneri non riscossi.

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

Si apprezza l'attuale formulazione della proposta in oggetto in cui non viene ipotizzato un recupero implicito della morosità associata agli oneri generali di sistema tramite *pricing* successivamente alle sentenze del giudice amministrativo in materia. Tuttavia, si ritiene che anche l'assunzione di un recupero tramite pricing di tale morosità prima delle sentenze definitive poggi su elementi che hanno ancora un certo grado discrezionalità. Le strategie di pricing adottate dai venditori -specialmente dagli operatori di puro mercato libero- in un contesto caratterizzato da una forte competizione sul prezzo, discendono, infatti, da una molteplicità di fattori, che possono in certe fasi discostarsi dal criterio della piena copertura della morosità attesa. Inoltre, si rileva come la formulazione proposta dall'Autorità risulti particolarmente penalizzante per gli operatori caratterizzati da bassi livelli di *unpaid ratio*, in contrasto con la

ratio generale del meccanismo che invece dovrebbe essere volto a favorire gli operatori efficienti nel recupero credito.

Infine si fa presente infatti che con i valori proposti, alcuni operatori, caratterizzati da bassi livelli di unpaid ratio, avrebbero una penalizzazione derivante dalla componente legata al *pricing* ben superiore agli ammontari di OGdS Non Riscossi e Rinunciati afferenti al periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017. Tale penalizzazione non troverebbe fondamento in alcuna strategia di pricing efficiente (l'operatore, posto che abbia effettivamente scelto di recuperare la morosità nel pricing prima del 31 gennaio 2017, certamente non avrebbe recuperato più della sua morosità attesa). A tal proposito si chiede un attento riesame e possibilmente una condivisione della metodologia con cui sono stati calcolati i valori di "*recPricing*" che sembrano particolarmente elevati soprattutto con riferimento al segmento di clienti MT e BT altri usi. Ci sembra inoltre opportuno chiarire che le partite negative derivanti dall'applicazione della componente legata al pricing non si compensino con le partite positive afferenti diversi segmenti di clienti (se, ad esempio, un operatore ha un risultato positivo derivante dalla differenza tra gli oneri richiesti e la componente legata al pricing, mentre ha un valore negativo per la stessa differenza su un altro segmento di clienti, queste due partite non dovrebbero compensarsi). La stessa compensazione andrebbe evitata con riferimento a diversi periodi temporali (le partite negative legate al periodo in cui opera la decurtazione legata al pricing non dovrebbero "erodere" le partite positive dei periodi successivi).

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta

In ottica di semplicità del meccanismo, con riferimento al segmento della bassa tensione, occorrerebbe fare riferimento al numero di clienti finali, individuando come morosi i clienti per i quali risulti anche solo una fattura non pagata o parzialmente pagata nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017.

Anche per i segmenti della media e alta tensione, dove occorrerebbe fare riferimento ai consumi associati ai clienti finali, sarebbe preferibile individuare come consumo dei clienti finali morosi quello associato ai clienti per i quali risulti anche solo una fattura non pagata o parzialmente pagata nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017.

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?

No, tale coefficiente non si ritiene correttamente individuato in quanto gli oneri riconosciuti dovrebbero essere, a nostro parere, decurtati con riferimento all'efficienza dell'utente nella gestione degli incassi solo nei casi in cui l'utente presenti una morosità legata agli oneri di sistema più elevata rispetto a quella complessiva, mentre nei casi in cui il dato di morosità dell'utente è in linea con il dato medio, l'utente non dovrebbe subire alcuna decurtazione degli oneri non riscossi richiesti. Questa scelta non snaturerebbe eccessivamente le sentenze dei giudici amministrati che hanno ribadito più volte che gli oneri non riscossi non debbano gravare sul venditore, principio rispetto al quale è accettabile una piccola decurtazione degli oneri non riscossi solo nel caso in cui l'utente si dimostri particolarmente inefficiente nella gestione del credito, ma sicuramente non nel caso in cui l'utente sia in linea con il mercato.

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

In linea generale, si condividono modalità e tempistiche per l'accesso al meccanismo.

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Si ritiene che la consultazione non dettagli sufficientemente la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione per dare un giudizio completo e definitivo su tale aspetto.

Non è, infatti, chiaro con quale granularità debbano essere forniti, nella proposta dell'Autorità, i dati e i documenti richiesti, se per esempio con riferimento ai dati aggregati per Utente del trasporto o se riferiti ai singoli clienti, ai singoli POD o alle singole fatture.

In ogni caso, è nostra opinione, che:

- con riferimento ai singoli importi, in occasione della presentazione dell'istanza, questi vadano forniti per Utente del Trasporto senza dettaglio per cliente/fattura;
- con riferimento al rispetto delle condizioni richieste per l'accesso, queste possano essere – almeno in prima istanza - oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'Utente del trasporto, così evitando l'invio massivo per cliente (pod o fattura che sia) di tutta la singola documentazione a riprova, la quale, ove ritenuto necessario a discrezionalità dell'Ente procedente, dovrà comunque essere resa disponibile dall'Utente del trasporto entro un limitato periodo di tempo dalla richiesta.

L'Utente del Trasporto, comunque, dovrebbe, come anche previsto dalla consultazione, "registrare e archiviare tutta la documentazione rilevante per la determinazione dell'ammontare riconosciuto e delle condizioni di ammissibilità ed efficienza al fine di messa a disposizione all'Autorità nell'ambito di successivi controlli anche a campione".

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Si ritengono accettabili le tempistiche proposte nell'ipotesi che la delibera venga pubblicata entro fine anno, in modo da avere il tempo per valutare se optare per il regime semplificato o per quello ordinario e per poter predisporre la documentazione necessaria. In ogni caso si ritiene necessario un tempo equivalente a quello prospettato nel documento ma traslato nel tempo, qualora il provvedimento non fosse adottato nel corso del 2020.

La delibera, comunque, dovrebbe essere molto chiara e dettagliata sulla documentazione da fornire in caso di partecipazione e non lasciare che tale aspetto sia definitivamente chiarito dalla pubblicazione dei moduli da parte di CSEA.

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

Si apprezza la possibilità di poter valutare la partecipazione al meccanismo tramite un "regime ordinario" e un "regime semplificato". Si ritiene però che, da un lato, le scadenze previste per il regime ordinario siano comunque troppo ravvicinate in considerazione degli sviluppi informatici necessari che i venditori dovranno sostenere al fine di poter verificare le condizioni previste dal meccanismo e, dall'altro, che la decurtazione del 30% dell'ammontare riconosciuto prevista nel regime semplificato sia eccessivamente penalizzante per le aziende, in particolare per quelle che ormai hanno una procedura di recupero del credito consolidata ed efficace. Per ovviare a questa criticità, proponiamo che agli operatori che opteranno per il "regime semplificato", e quindi riceveranno il 70% dell'ammontare riconosciuto, sia data comunque la facoltà di presentare una richiesta nella sessione successiva del maggio 2022 per ottenere il conguaglio del mancante 30%, previa rappresentazione dell'istanza e delle relative informazioni secondo le regole del regime ordinario.